

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, PRIMO PERIODO, E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, D. LGS. 58/98

Agli Azionisti di
Gequity S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quarto comma, primo periodo del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98 ("TUF") abbiamo ricevuto da Gequity S.p.A. (nel seguito "Gequity", la "Società" o l'"Emittente") la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 8 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile ("Relazione degli Amministratori" o la "Relazione"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri che saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto un'operazione di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per euro 11.500.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, riservato a Ubilot S.r.l. ("Ubilot") da liberarsi mediante conferimento in natura di una neocostituita partecipazione ("Newco") a cui sia preliminarmente conferito da Ubilot un ramo d'azienda da questi detenuto (il "Ramo d'Azienda Oggetto di Conferimento" o il "Ramo d'Azienda"), a fronte dell'emissione da parte dell'Emittente di nuove azioni ordinarie quotate della Società. Il suddetto aumento di capitale è inserito nella più ampia operazione prevista nell'accordo sottoscritto in data 31 marzo 2023 (l'"Accordo di Investimento") tra la controllante dell'Emittente, Believe S.p.A. ("Believe" o la "Controllante"), Ubilot e Gequity (congiuntamente, le "Parti"), descritto al successivo paragrafo 2 del presente parere ("Parere di Congruità" o "Parere"), che ha disciplinato la struttura dell'operazione di futuro ingresso di Ubilot nel capitale di Gequity, per diventarne così l'azionista di maggioranza (l'"Operazione"), nonché gli impegni assunti reciprocamente dalle Parti in relazione al perfezionamento dell'Operazione.

L'Accordo di Investimento è finalizzato, tra l'altro, al conferimento in Gequity da parte di Ubilot ("Conferimento") del proprio Ramo d'Azienda (che sarà precedentemente conferito alla Newco) rappresentato da:

- il complesso dell'articolazione funzionalmente autonoma (ivi incluso il personale dipendente) relativo all'attività di sviluppo e commercializzazione di piattaforme *multilevel e-commerce* e *utility*;

- talune piattaforme *multilevel e-commerce* e *utility* che, per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, consentono, tra l'altro, a determinati totem interattivi, il riconoscimento facciale dei soggetti nelle loro prossimità.

A conclusione dell'Operazione, contrattualmente prevista entro il 31 dicembre 2023, per effetto dell'aumento di capitale sociale riservato a Ubilot ("Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento" o "Aumento Ubilot") e degli ulteriori aumenti di capitale sociale riservati a Believe S.p.A. ("Aumento Believe") e agli Ex Amministratori ("Aumento Ex Amministratori"), non oggetto del presente Parere, Ubilot deterrà la maggioranza del capitale sociale di Gequity assumendone quindi il controllo.

Nell'ambito dell'operazione di Aumento Ubilot, cui si riferisce il presente Parere, il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha ottenuto dal Dott. Bruno Piperno (l'"Esperto"), la valutazione del Ramo d'Azienda datata 31 agosto 2023 ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile. Parimenti l'Esperto, ai sensi dell'art 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile, ha determinato il valore della costituenda Newco cui sarà conferito, come unico *asset*.

In riferimento all'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, e sesto comma del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Gequity (il "Prezzo di Emissione").

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori e come già indicato, l'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento si inserisce nel più ampio contesto dell'Operazione annunciata da Gequity in data 31 marzo 2023, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento tra le Parti, avente ad oggetto, *inter alia*, il conferimento a favore di Gequity della Newco a cui sia precedentemente conferito il Ramo di Azienda (come descritto al successivo punto ii.)

La Relazione degli Amministratori riporta che, con detto accordo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono impegnate a fare in modo che, entro e non oltre il 31 agosto 2023¹, i competenti organi societari della Società deliberassero:

- i. un primo aumento di capitale, non oggetto del presente Parere, con efficacia subordinata all'avveramento di talune condizioni sospensive, riservato a Believe ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile per un controvalore complessivo pari a Euro 1.350.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (fatto salvo quanto disposto dagli Amministratori in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende), mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società;

¹ In data 8 agosto 2023, come comunicato al mercato in pari data e riportato dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una bozza della propria Relazione, per un invio al notaio per sue analisi preliminari in vista della delibera del Consiglio di Amministrazione convocato in data 8 settembre 2023 per l'approvazione degli Aumenti di Capitale, oggetto della Relazione degli Amministratori.

- ii. un secondo aumento di capitale, oggetto del presente Parere, con efficacia subordinata all'avveramento di talune condizioni sospensive, riservato a Ubilot ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile per un controvalore complessivo, da determinarsi – secondo quanto allora pattuito - sulla base della perizia di stima della costituenda Newco predisposta da un esperto indipendente, ora accertato in Euro 11.500.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (fatto salvo quanto disposto dagli Amministratori in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende), mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Ubilot della partecipazione totalitaria nella Newco già conferitaria del Ramo di Azienda, che comporti l'acquisto da parte di Ubilot di una partecipazione di maggioranza nella Società;
- iii. un terzo aumento di capitale, non oggetto del presente Parere, con efficacia subordinata all'avveramento di talune condizioni sospensive, riservato ai precedenti Amministratori ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un controvalore complessivo pari 313.184,03, comprensivi di eventuale sovrapprezzo (fatto salvo quanto disposto dagli Amministratori in dipendenza dell'arrotondamento per difetto delle azioni emittende), mediante emissione di azioni ordinarie quotate della Società da liberarsi per cassa mediante compensazione parziale con crediti residui vantati verso la Società, di natura liquida ed esigibile e ammontare in tutto e per tutto coerente, secondo valori di mercato, alla prestazione eseguita e non ancora remunerata.

Secondo quanto riportato dagli Amministratori, le Parti si sono date reciprocamente atto che (i) l'esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Ubilot determinerà l'acquisto di una partecipazione rilevante ai fini della normativa in materia di OPA ai sensi dell'articolo 106 del TUF e (ii) Ubilot intende valutare se presentare una richiesta di esenzione dall'obbligo di OPA sulla Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 e 6, del TUF e dell'articolo 49 del Regolamento Emittenti, in ragione degli effetti positivi che deriverebbero alla Società dall'operazione, in considerazione delle attuali condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società e delle sue controllate. La richiesta di esenzione OPA da parte della CONSOB non rappresenta in nessun caso una condizione all'esecuzione e, pertanto, in caso di parere negativo da parte della CONSOB in relazione alla richiesta di esenzione OPA, le Parti saranno obbligate a dare comunque seguito all'operazione ai termini e alle condizioni previste nell'Accordo di Investimento.

Come già illustrato, l'Accordo di Investimento prevede, inoltre, che, prima della data di esecuzione dello stesso, Ubilot conferisca in una società di capitali di nuova costituzione, non ancora costituita alla data della Relazione degli Amministratori, interamente posseduta dalla stessa, il proprio Ramo di Azienda costituito da (i) il complesso dell'articolazione funzionalmente autonoma (ivi incluso il personale dipendente) relativo all'attività di sviluppo e commercializzazione di piattaforme multilevel e-commerce, utility e gaming e (ii) talune piattaforme *multilevel e-commerce, utility e gaming* che, per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, consentono, tra le altre cose, a determinati totem interattivi il riconoscimento facciale dei soggetti nelle loro prossimità.

L'obbligo delle Parti di dare corso all'esecuzione ai sensi dell'Accordo di Investimento è stato sospensivamente condizionato, ai sensi dell'articolo 1353 del Codice Civile, all'avveramento (ovvero la rinuncia) di tutte le seguenti condizioni sospensive entro il 31 dicembre 2023:

- i. la valutazione della Newco in esecuzione dell'aumento di capitale, come risultante da perizia predisposta da un esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice Civile, consenta a Ubilot di acquisire la titolarità della maggioranza del capitale della Società;
- ii. il completamento della quotazione all'Euronext delle azioni rivenienti dai tre aumenti di capitale;
- iii. l'erogazione di un finanziamento a favore di Ubilot.

Come indicato dagli Amministratori, la condizione sospensiva (i) risulta avverata, la condizione sospensiva (iii) risulta rinunciata dalle Parti dopo che in data 31 maggio 2023 Ubilot, in accordo con Believe S.r.l. ha richiesto a un *pool* di banche un finanziamento ridotto a Euro 858.000, oltre al rilascio di una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di Euro 600.000, mentre la condizione sospensiva (ii) è l'unica ancora esistente.

Gli Amministratori riferiscono che plurime ragioni di interesse sociale hanno indotto loro a valutare positivamente l'Operazione nel suo complesso e, pertanto, sia l'Aumento Ubilot che l'Aumento Believe e l'Aumento ex Amministratori. In particolare, secondo gli Amministratori, esse possono essere sintetizzate come segue:

- rafforzamento patrimoniale e finanziario propedeutico alla continuità aziendale della Società
- primo significativo passo di una crescita graduale della Società ad inserirsi nel mercato delle piattaforme digitali di marketing, nonché dell'intelligenza artificiale;
- ingresso in attività che fornisce servizi e consulenza ad alto valore aggiunto.

Con riguardo all'Aumento Ubilot, gli Amministratori riferiscono che la scelta di procedere ad un aumento di capitale mediante conferimento in natura delle azioni è dettata dalle seguenti ragioni di opportunità:

- un minore esborso per cassa a carico Gequity;
- rafforzamento patrimoniale.

Gli Amministratori riferiscono altresì che le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione risiedono innanzitutto nell'esigenza di mantenere in capo alla Società la continuità aziendale. A tal proposito, nell'Accordo di Investimento, Ubilot si è impegnata - subordinatamente all'erogazione di un finanziamento in favore di Ubilot stessa e alla sottoscrizione da parte della Società di un accordo di *stand-still* di 12 mesi con RiverRock, sottoscrittore di un prestito obbligazionario della Società - a fornire, in qualsiasi momento, su richiesta della Società un supporto finanziario alla stessa fino ad un importo massimo di Euro 600 migliaia, in tranche da Euro 50 migliaia ciascuna in un periodo di 12 mesi a partire dal 30 marzo 2023. In data 27 aprile 2023 è stato sottoscritto l'accordo di standstill sopra richiamato; per contro, come già indicato, la condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento a Ubilot è stata invece rinunciata dalle Parti dopo che in data 31 maggio 2023 Ubilot, in accordo con Believe S.r.l., ha richiesto ad un pool di banche un finanziamento di Euro 858.000, oltre al rilascio di una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di Euro 600.000.

Sempre a garanzia della continuità aziendale di Gequity, nell'Accordo di Investimento è stato previsto - subordinatamente all'erogazione del già citato finanziamento in favore di Ubilot e alla già richiamata sottoscrizione da parte della Società di un accordo di stand-still di 12 mesi con RiverRock - che la partecipata HRD continui a sostenere la Società tramite nuovi finanziamenti infragruppo fino all'importo complessivo di Euro 350 migliaia da erogarsi mediante versamenti di cassa nella Società nei 12 mesi successivi alla firma dell'Accordo di Investimento. Per effetto combinato dei sopramenzionati impegni, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dalla Assemblea della Società in data 20 luglio 2023 gli Amministratori hanno concluso che Gequity opera in continuità aziendale. In relazione agli impegni sopra illustrati, alla data della Relazione degli Amministratori, Ubilot e HRD hanno versato alla Società rispettivamente Euro 150 migliaia e Euro 120,5 migliaia e l'accordo di stand-still con River Rock è stato sottoscritto.

Infine, gli Amministratori indicano che, se l'Operazione si concludesse positivamente, Gequity si riposizionerebbe in un settore particolarmente attrattivo e in forte crescita come quello high-tech e dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, le attuali partecipazioni in HRD e RR Brand, che si collocano nel settore Education, non sarebbero più strategiche e la loro cessione, che porterebbe significative risorse liquide nelle casse della Società, è già stata prevista nell'Accordo di Investimento.

3. NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Come indicato nella Relazione degli Amministratori, il prezzo di emissione delle nuove azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla data di emissione del presente Parere di Congruità, sulla base della metodologia individuata dagli Amministratori medesimi e descritte al successivo par. 5.

In tale contesto, il presente Parere, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del TUF, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del Prezzo di Emissione delle azioni ai fini del previsto Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento.

Più precisamente, il presente parere di congruità indica il metodo individuato dagli Amministratori per la determinazione del Prezzo di Emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale metodo.

Nell'esaminare il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori, né della Newco, che rimane oggetto della valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter secondo comma lettera b) del Codice Civile effettuata dall'Esperto.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- Bozza e versione finale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2023 predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2023 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- Statuto di Gequity, per le finalità di cui al presente lavoro;
- Accordo di Investimento;
- comunicati stampa relativi all'Operazione.
- documentazione di dettaglio relativa alla valutazione predisposta dagli Amministratori, ai criteri ed alle modalità di determinazione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni Gequity proposto per l'aumento di capitale in esame;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Gequity al 31 dicembre 2022, da noi assoggettati a revisione legale le cui relazioni sono state emesse in data 29 giugno 2023;
- bilancio consolidato semestrale abbreviato di Gequity al 30 giugno 2023, da noi assoggettato a revisione contabile limitata, la cui relazione è stata emessa in data 14 settembre 2023;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni di Gequity registrati in vari orizzonti temporali precedenti alla data della Relazione degli Amministratori;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento del nostro incarico;

Inoltre, ai soli fini conoscitivi dell'Operazione nel suo complesso, abbiamo preso visione della relazione ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice Civile emessa dall'Esperto in data 5 settembre 2023 relativa al valore della Newco e del Ramo d'Azienda.

Abbiamo infine ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data odierna, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione di Gequity, alla data del presente Parere di Congruità, non sono intervenute variazioni rilevanti né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni.

5. METODO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Come anticipato, nell'ambito dell'operazione proposta che, come più volte ricordato, si configura giuridicamente come un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo del Codice Civile, gli Amministratori hanno indicato nella propria Relazione non già la determinazione di un prezzo di emissione determinato nel suo valore assoluto, quanto piuttosto il criterio cui il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi per la definizione del Prezzo di Emissione delle azioni ordinarie Gequity da emettere al servizio del Conferimento. Tale prezzo sarà poi definito contestualmente all'approvazione degli altri aumenti di capitale riservati a Believe ed agli Amministratori.

In linea con la migliore prassi valutativa nazionale ed internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha fatto riferimento al metodo di valutazione di seguito indicato, avuto peraltro riguardo alle caratteristiche proprie della Società, alla tipologia di attività e al mercato di riferimento in cui essa opera.

Il Consiglio di Amministrazione ha così ritenuto di indicare quale metodologia da adottare, per la determinazione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni, il quale sarà definito contestualmente all'approvazione degli altri aumenti di capitale riservati a Believe ed agli Amministratori, il solo metodo delle quotazioni di borsa ("Quotazioni di Borsa"), che determina il valore di una Società in funzione dell'andamento dei prezzi di borsa.

Nella scelta del metodo il Consiglio di Amministrazione riferisce di avere considerato le caratteristiche e i limiti impliciti dello stesso, sulla base della prassi valutativa professionale.

Quotazioni di Borsa

Le Quotazioni di Borsa esprimono il valore della società oggetto di valutazione sulla base della capitalizzazione dei titoli negoziati, su mercati azionari regolamentati, rappresentativi della Società oggetto di valutazione. Le Quotazioni di Borsa, infatti, sintetizzano la percezione del mercato rispetto alle prospettive di crescita delle società e al valore a esse attribuibile sulla base delle informazioni conosciute dagli investitori in un determinato momento.

La suddetta metodologia si definisce un criterio diretto, in quanto fa riferimento ai prezzi espressi dal mercato borsistico, indicativi del valore di mercato di un'azienda.

Secondo gli Amministratori, nell'ambito dell'applicazione di tale metodo occorre individuare un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto di volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione.

I presupposti per l'adeguata applicazione delle Quotazioni di Borsa, come riferito nella Relazione, sono i seguenti:

- mercati efficienti, in riferimento alla sistematica e tempestiva considerazione nei prezzi di tutte le informazioni pubblicamente disponibili;
- ampio flottante, in riferimento alla quota del capitale sociale negoziato sui mercati;

- liquidità, in riferimento al volume degli scambi giornalieri aventi ad oggetto i titoli delle società oggetto di valutazione;
- copertura di ricerca, in riferimento al numero di società di intermediazione finanziaria che pubblicano analisi sulle società oggetto di valutazione.

Le Quotazioni di Borsa sono espressamente richiamate, per le società quotate, dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile il quale recita: “[..] *La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*”.

Ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione, gli Amministratori riferiscono che considereranno la media dei prezzi medi ponderati per i volumi (*volume weighted average price – VWAP*) del titolo Gequity degli ultimi sei mesi, antecedenti alla data di efficacia della sottoscrizione dell'aumento di capitale in oggetto.

Quale riferimento temporale per la determinazione del Prezzo di Emissione gli Amministratori hanno convenuto di assumere i valori di borsa del titolo Gequity fatti registrare nei sei mesi antecedenti alla data di efficacia dell'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo 5.

7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società del 8 settembre 2023;
- svolto una lettura critica della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società;
- analizzato, sulla base di discussioni con la Direzione, il lavoro svolto per l'individuazione del criterio di determinazione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo da esso adottato ai fini della fissazione del Prezzo di Emissione delle azioni;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, a determinare il criterio di definizione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni;

- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di borsa di Gequity nei sei mesi precedenti la data della Relazione, e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- acquisito una formale attestazione del legale rappresentante della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'Aumento di Capitale riservato e agli altri elementi presi in considerazione.

8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTENDE ADOTTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

La Relazione predisposta dagli Amministratori descrive al paragrafo D le motivazioni sottostanti la metodologia che sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione e il processo logico seguito ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione delle azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento.

Al riguardo, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza, del metodo adottato dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nelle circostanze, della metodologia per la definizione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni di Gequity.

- con riferimento alla scelta degli Amministratori di determinare un criterio per la determinazione del Prezzo di Emissione e non già un prezzo puntuale e definitivo, essa risulta coerente con le caratteristiche dell'operazione in oggetto e in linea con la prassi di mercato e con la dottrina che si è espressa sul punto;
- il metodo che gli Amministratori intendono adottare risulta in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale prevalente.
- Ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile il Prezzo di Emissione delle azioni, nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato *“in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”*. Con riguardo all'espressione *“valore del patrimonio netto”*, la dottrina ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi non al patrimonio netto contabile, quanto piuttosto al valore corrente del capitale economico della Società determinato secondo le metodologie ritenute più appropriate secondo la prassi valutativa. Con riguardo poi al riferimento all'*“andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”*, la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che il periodo di osservazione debba essere determinato alla luce delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre con l'obiettivo di individuare il valore corrente della società emittente.

- la scelta del Consiglio di Amministrazione di adottare, ai fini delle proprie valutazioni, il criterio di mercato, basato sugli apprezzamenti esterni dei mercati (nella fattispecie, le Quotazioni di Borsa), appare nelle circostanze ragionevole e non arbitraria. In effetti, i metodi di mercato risultano ad oggi diffusamente applicati, in considerazione sia della solidità e coerenza dei principi teorici di base, sia della maggiore familiarità presso investitori, esperti e osservatori internazionali. Tale scelta appare inoltre coerente con le indicazioni rinvenibili nell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile sopra richiamato.
- nella scelta di tale metodo, gli Amministratori hanno opportunamente considerato le caratteristiche e i limiti impliciti, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita.
- il riferimento ai corsi di borsa individuato dagli Amministratori è comunemente accettato ed utilizzato a livello sia nazionale sia internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In effetti, le quotazioni di borsa rappresentano un parametro imprescindibile per la valutazione di società quotate. Le quotazioni di borsa esprimono infatti, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società. Come già evidenziato, l'adozione del metodo delle Quotazioni di Borsa trova conforto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Conseguentemente, in considerazione di tutto quanto sopra, l'adozione del metodo delle Quotazioni di Borsa appare, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria.
- Gli Amministratori hanno indicato quale periodo di osservazione dei prezzi di borsa del titolo Gequity i sei mesi antecedenti alla data di efficacia dell'Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento. Con riguardo all'ampiezza temporale dei prezzi di Borsa da utilizzare come base per il calcolo della media, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di sei mesi antecedenti l'effettuazione dell'aumento di capitale può ritenersi nelle circostanze ragionevole e non arbitraria in relazione alle caratteristiche del titolo, quali il flottante e i volumi di scambi.
- Gli Amministratori hanno ritenuto di non utilizzare le ulteriori metodologie valutative, né con finalità di metodologie principali né ai fini di controllo. Nella Relazione degli Amministratori non sono illustrate le ragioni che motivano tale scelta metodologica.

9. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

- (i) In merito ai limiti ed alle difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si segnala quanto segue:
 - Le valutazioni basate su metodi che utilizzano variabili e parametri di mercato, come il metodo delle Quotazioni di Borsa, sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari.

L'andamento dei mercati finanziari, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. A influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, del tutto slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società. L'applicazione dei metodi di mercato può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione;


- Il mancato utilizzo di un metodo di controllo ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione costituisce un oggettivo limite ai fini dell'espletamento del presente incarico.
- (ii) Si richiama l'attenzione dei destinatari del presente parere sui seguenti aspetti di rilievo:
- l'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, come anticipato, si inserisce nella più complessa Operazione meglio descritta al precedente paragrafo 2. In particolare, l'operazione strutturata dal Consiglio di Amministrazione prevede l'emissione da parte della Società delle nuove azioni attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, a fronte del conferimento in natura della Newco a cui è preliminarmente conferito il Ramo d'Azienda Oggetto di Conferimento da parte di Ubilot. La struttura dell'Operazione individuata dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, comporta, come ricordato nella Relazione, da un lato, *(i)* l'espressione da parte nostra del presente parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle azioni, ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158 TUF, nonché, dall'altro lato, *(ii)* la stima da parte dell'Esperto del valore della Newco ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice Civile. Oggetto del presente parere sono esclusivamente le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, dei criteri di determinazione del Prezzo di Emissione delle azioni descritti al paragrafo 5 della Relazione degli Amministratori nonché sulla corretta applicazione dei sopra richiamati criteri.
 - conseguentemente, nell'esaminare il criterio per la determinazione della metodologia sottostante la definizione del Prezzo di Emissione delle azioni adottata dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Newco. Il valore della Newco è, come anticipato, esclusivamente oggetto della valutazione effettuata dal diverso soggetto nominato quale Esperto ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice Civile.
 - in ragione di quanto sopra, non rientra neppure nell'oggetto del presente parere qualsivoglia considerazione in ordine alla determinazione del rapporto di scambio tra le azioni di Ubilot oggetto di conferimento e le nuove azioni di Gequity che saranno emesse al servizio del conferimento medesimo.
 - l'approccio valutativo che gli Amministratori riferiscono di voler adottare è finalizzato ad individuare il Prezzo di Emissione delle azioni nell'ambito e per le specifiche finalità connesse all'Aumento di Capitale al Servizio del Conferimento, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'Operazione. Tale approccio metodologico non può pertanto essere di per sé comparato con quello sottostante processi valutativi intervenuti, o che potranno intervenire, in contesti temporali o per finalità intrinsecamente differenti.

- Esula inoltre dalla nostra attività anche ogni considerazione circa le determinazioni degli Amministratori in ordine alla struttura dell'operazione, ai relativi adempimenti, alla tempistica, all'avvio e all'esecuzione dell'operazione stessa.

10. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori sia adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni della Gequity S.p.A. per l'Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento riservato a Ubilot.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Ernesto Lanzillo
Socio

Milano, 25 settembre 2023